



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 19

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

59^a seduta (pomeridiana): mercoledì 19 aprile 2023

Presidenza del vice presidente TOSATO

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(356) DURNWALDER e PARRINI. –
*Norme in materia di indennità di funzione
dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

**(422) TOSATO e altri. – Modifica all'arti-
colo 1, comma 583, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, per la valorizzazione delle fun-
zioni dei sindaci dei piccoli comuni**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5
TERNULLO (FI-BP-PPE), relatrice 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

I lavori hanno inizio alle ore 14,43.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(356) DURNWALDER e PARRINI. – *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(422) TOSATO e altri. – *Modifica all'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci dei piccoli comuni*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 356 e 422.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Ternullo.

TERNULLO, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 356, a firma dei senatori Durnwalder e Parrini, reca disposizioni concernenti la determinazione dell'indennità di funzione da riconoscere ai sindaci e si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modificazioni alle disposizioni introdotte dai commi da 583 a 586 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali.

In particolare, la quantificazione di detto compenso – parametrato al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni – varia a seconda della densità demografica dei territori amministrati: infatti, al comma 1, lettera *a*), il numero 1) eleva dal 22 al 23 per cento l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, mentre il successivo numero 2) eleva dal 16 al 20 per cento l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La lettera *b*) modifica il regime di prima applicazione dell'indennità di funzione, disponendo che essa venga adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 583.

La lettera *c*) estende anche ai presidenti e agli assessori delle unioni di Comuni il diritto all'adeguamento della relativa indennità di funzione a quella del corrispondente sindaco.

L'articolo 2, mediante una modifica all'articolo 79, comma 4, del Testo unico sugli enti locali, estende ai consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavora-

tive al mese, già previsto in favore dei presidenti dei gruppi consiliari di Province e Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 3 prevede che i Comuni presso i quali i giovani sindaci espletano il loro mandato si facciano carico degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi connessi al mandato medesimo. Difatti, si dispone l'onere in capo all'amministrazione locale di versare, per l'intera durata del mandato, una cifra forfettaria annuale divisa per quote mensili alla gestione separata, in favore dei sindaci che vantino un'età inferiore ai trentacinque anni e che non svolgano le attività lavorative di cui all'articolo 86 del TUEL.

Il comma 3 dell'articolo 3, intervenendo sull'articolo 86 del TUEL, aggiunge una nuova disposizione che mira a migliorare la copertura previdenziale degli amministratori locali che sono anche lavoratori autonomi: questi ultimi, infatti, nel ricoprire mandati politici, subiscono una minore tutela pensionistica rispetto ai lavoratori dipendenti. Per questi ultimi è già prevista la copertura figurativa dei periodi ai fini pensionistici da parte dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970.

Pertanto, il comma 3 prevede la possibilità per i Comuni e le comunità comprensoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano di versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vice sindaci e assessori dei Comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. Tale misura non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli importi dovuti saranno a carico dei bilanci dei Comuni e delle comunità comprensoriali delle due Province autonome.

L'articolo 4, infine, reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge.

Il disegno di legge n. 422, a prima firma del senatore Tosato, reca disposizioni concernenti la determinazione dell'indennità di funzione da riconoscere ai sindaci e si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica puntuale al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), al fine di aumentare la quantificazione delle indennità – parametriche al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni – per i sindaci dei piccoli Comuni, in modo da valorizzare l'importanza delle funzioni e delle responsabilità dell'incarico.

In particolare, intervenendo sulle lettere *h*) e *i*) del citato comma, si propone un incremento dal 22 al 23 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e, contestualmente, l'aumento dal 16 al 20 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge. Nello specifico, a titolo di concorso del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'aumento della suddetta indennità, il fondo istituito presso il Mini-

stero dell'interno – di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 – è incrementato di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,48.

